# **ConcorsieProfessioni**

FABRIZIO COLLI, FABRIZIO FERRI, STEFANO GENNARI

# I CODICI CIVILE E PENALE PER L'ESAME DI AVVOCATO

Annotati esclusivamente con le massime della giurisprudenza più recente

Quest'Opera ha l'obiettivo di fornire agli aspiranti avvocati e agli operatori del diritto uno strumento agile e di pronta consultazione, che consente una immediata rappresentazione dei più recenti e rilevanti orientamenti giurisprudenziali relativi alle disposizioni del Codice civile e del Codice penale.

Il volume contiene per l'appunto un'articolata rassegna delle massime giurisprudenziali provenienti dalla Corte di Cassazione civile e penale scelte tra quelle - emanate dal 2015 sino ai primi mesi del 2019 - che rivestono maggiore utilità per gli studenti.

Vengono posti in evidenza gli argomenti i quali, avendo dato origine a contrasti giurisprudenziali, assumono maggiore interesse; sono inoltre segnalate le massime più recenti che confermano orientamenti consolidati.

L'Opera è aggiornata con il **Decreto Legge "Sicurezza bis" 14 giugno 2019, n. 53** e con le modifiche al Codice civile apportate dalla **Legge "Sblocca cantieri" 14 giugno 2019, n. 55.** 

ISBN 978-88-291-0069-9



www.latribuna.it

€ 67,00

2019



Concorsi Professioni

I CODICI CIVILE E PENALE
PER L'ESAME DI AVVOCATO

20<sup>a</sup> Edizione

2019



**Concorsie Professioni** 

2019

FABRIZIO COLLI, FABRIZIO FERRI, STEFANO GENNARI

# I CODICI CIVILE E PENALE PER L'ESAME DI AVVOCATO

ANNOTATI ESCLUSIVAMENTE CON LE MASSIME DELLA GIURISPRUDENZA PIÙ RECENTE

Già ammesso alla prova scritta per l'esame di avvocato

20<sup>a</sup> Edizione

EDIZIONE AMPLIATA CON OLTRE 2.000 NUOVE MASSIME

> APPENDICE GRATUITA DI AGGIORNAMENTO\* DISPONIBILE DA NOVEMBRE

\*SCOPRI LE CONDIZIONI A PAG. 1 DEL CODICE



indicativi della volontà dell'agente di divulgare tale materiale, anche sotto il profilo del dolo eventuale, desumibili dall'esperienza dell'imputato, dalla durata del possesso del materiale, dalla sua entità numerica e dalla condotta connotata da accorgimenti volti a rendere difficoltosa l'individuazione dell'attività. (Fattispecie in cui l'elemento soggettivo del reato è stato desunto dalla condivisione per lunghissimo periodo dei files scaricati, condivisi da altri utenti e quindi divulgati). (Art. 600 ter c.p.). (Cass. n. 14001/17).

# CONFIGURABILITÀ

• Non integra il reato di cui all'art. 600 ter comma 4 c.p. la condotta di chi ceda ad altri gli autoscatti a contenuto pornografico effettuati da un minorenne, essendo necessario per la configurabilità del reato in questione che la produzione del materiale pornografico sia riconducibile ad un soggetto diverso dal minore. (Art. 600 ter co. 4. c.p.). (Cass. n. 11675/16).

Non sussiste l'ipotesi di cessione di materiale pedopornografico nella condotta di chi trasmette ad altri delle immagini riprese in autoscatto direttamente da un minorenne, senza intervento alcuno di soggetti esterni e dallo stesso cedute in modo volontario. L'art. 600 ter c.p. non disciplina, infatti, un qualsivoglia materiale pornografico minorile ma esclusivamente quel materiale formato attraverso l'utilizzo strumentale dei minori ad opera di terzi: l'impiego, l'utilizzo del minore da parte di un terzo costituisce un elemento costitutivo del reato stesso. (Art. 600 ter co. 4. c.p.). (Cass. n. 11675/16).

I tratti sintomatici dell'esistenza del pericolo concreto che caratterizza il reato di cui all'art. 600 ter c.p. vanno individuati nell'esistenza di una struttura organizzativa anche rudimentale, nel collegamento dell'agente con soggetti pedofili potenziali destinatari del materiale pornografico, nella disponibilità materiale di strumenti tecnici di produzione e trasmissione telematica idonei a diffondere il materiale pornografico in cerchie più o meno vaste, nell'utilizzo contemporaneo o differito nel tempo di più minori per la produzione del materiale (confermata la misura cautelare nei confronti dell'indagato, atteso che gli elementi probatori raccolti avevano smontato la tesi difensiva, secondo cui le immagini raccolte rientravano in un progetto di ricerca scientifica sullo sviluppo psico -fisico e sessuale degli esseri umani). (Art. 600 ter c.p.). (Cass. n. 18493/17).

• Integra il reato di divulgazione di materiale pedopornografico (e non di cessione dello stesso) cui all'art. 600-ter, comma 3, c.p. la cessione a terzi della password necessaria per accedere a cartella condivisa di file contenente materiale pedopornografico. (Art. 600 ter c.p.). (Cass. n. 14353/18).

● In tema di reati sessuali, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 600-ter, comma 1, c.p., non assume valore esimente la circostanza che la vittima alla quale viene chiesta la realizzazione e l'invio di materiale pedopornografico sia "avvezza" alla divulgazione di proprie immagini erotiche, in quanto anche in tali ipotesi è riscontrabile la condotta di "utilizzazione", da intendersi quale degradazione del minore ad oggetto di manipolazioni. (In motivazione la Corte ha precisato che la familiarità alla divulgazione di proprie immagini erotiche è invece sintomo di una particolare fragilità della minore). (Art. 600 ter c.p.). (Cass. n. 1509/18).

● In tema di pornografia minorile, in virtù della modifica introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. I), della legge n. 172 del 2012 (Ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale) – che ha sostituito il primo comma dell'art. 600-ter cod. pen. – costituisce materiale pedopornografico la rappresentazione, con qualsiasi mezzo atto alla conservazione, di atti sessuali espliciti coinvolgenti soggetti minori di età, oppure degli organi sessuali di minori con modalità tali da rendere manifesto il fine di causare concupiscenza od ogni altra pulsione di natura sessuale. (Artt. 600 ter, 600 quater c.p.). (Cass. n. 33862/18).

# CONFIGURABILITÀ - CONCETTO DI DIFFUSIONE

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 600 ter, comma 3, c.p. è compito del giudice di merito accertare la sussistenza del pericolo di "diffusione" del materiale pedopornografico prodotto, facendo ricorso a elementi sintomatici della condotta, quali l'esistenza di una struttura organizzativa anche rudimentale atta a corrispondere alle esigenze di mercato dei pedofili, il collegamento dell'agente con soggetti pedofili potenziali destinatari del materiale pornografico, la disponibilità materiale di strumenti tecnici di riproduzione e/o trasmissione anche telematica idonei a diffondere il materiale pornografico in cerchie più o meno vaste di destinatari, l'utilizzo contemporaneo o differito nel tempo di più minori per la riproduzione di materiale pornografico. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretto e congruamente motivato il ragionamento del giudice di merito che, nell'escludere che il materiale fosse stato scambiato in un semplice rapporto "a due", aveva apprezzato la sussistenza dell'elemento

della "divulgazione" valorizzando in particolare la circostanza che l'imputato aveva realizzato nel proprio computer alcune cartelle condivise accessibili a terzi in cui erano collocate esplicite immagini di attività sessuali minorili, di modo che altri utenti, in possesso di software compatibile, potessero accedere attraverso la rete e così visionare e scambiare fotografie). (Cass. n. 24788/09).

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 600 ter comma 3 c.p. (distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione del materiale pornografico minorile con qualsiasi mezzo, anche in via telematica) non è sufficiente la cessione di detto materiale a singoli soggetti ma occorre che esso sia propagato ad un numero indeterminato di persone. Ne consegue che non è sufficiente ad integrare il reato di cui all'art. 600 ter comma 3 c.p. il mero utilizzo della rete internet - essendo comunque necessario che l'offerta sia diretta ad un numero indeterminato di persone in quanto ove l'offerta sia destinata a persone determinate, sussiste la più lieve ipotesi di cui all'art. 600 ter comma 4 c.p., indipendentemente dall'uso o meno del mezzo telematico -, ma occorre accertare quale tipo di connessione telematica sia utilizzata al momento della commissione del reato, in quanto, ove si accerti trattarsi di connessione aperta, sussiste il reato più grave di cui all'art. 600 ter comma 3 c.p., mentre, nell'ipotesi di connessione riservata, sussiste il reato più lieve di cui all'art. 600 ter comma 4 c.p. (Cass. n. 12372/03).

### In senso contrario

● È configurabile il reato di cui all'art. 600 ter, comma 3, c.p., nel caso di soggetto il quale immetta nel sistema internet immagini oscene di minori, a nulla rilevando, una volta che il canale risulti accessibile ad un'indefinita pluralità di utenti, il fatto che, successivamente, la comunicazione avvenga solo con i soggetti presenti nell'area; sussiste, infatti, una presunta capacità dello strumento internet di raggiungere un numero indeterminato di persone. (Cass. n. 2421/00).

# Segue: Configurabilità - Concetto di Diffusione

● Ai fini dell'integrazione del reato di pornografia minorile di cui all'art. 600 ter cod. pen. è necessario che la condotta del soggetto agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, sì che esulano dall'area applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata dell'autore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrati gli estremi della diffusione nell'inserimento di materiale pedopornografico all'interno del social network "Facebook"). (Art. 600 ter c.p.). (Cass. n. 16340/15).

Ai fini dell'integrazione del reato di pornografia minorile di cui all'art. 600 ter c.p. è necessario che la condotta del soggetto agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto, sì che esulano dall'area applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata dell'autore (confermata la decisione del Giudice di merito, il quale aveva precisato le circostanze dalle quali poteva fondatamente trarsi il convincimento della disponibilità dell'imputato a mostrare il materiale in questione ad una pluralità indeterminata di soggetti, assumendo rilievo, sotto tale profilo, l'effettuazione di una videoripresa del rapporto orale che coinvolgeva la minore, la contestuale conservazione della videoripresa nella memoria di un telefono cellulare, e la successiva sottoposizione alla visione da parte di terzi). (Art. 600 ter c.p.). (Cass. n. 35295/16).

# RAPPORTO TRA REATI - ART. 600 TER E 600 QUA-

Mentre il reato di cui all'articolo 600-quater c.p. presuppone una detenzione fine a se stessa del materiale pedopornografico, la fattispecie di cui all'art. 600 ter, comma 1, n. 1, c.p. punisce la produzione di tale materiale a prescindere dalla finalità commerciale (si veda art. 600 ter, comma 2, c.p.) e presuppone una detenzione qualificata del materiale prodotto, in quanto non destinata ex se al mero soddisfacimento delle pulsioni sessuali dell'agente: ciò che si verifica non solo quando il materiale è inserito in un social network (quale, ad esempio, Facebook), per la potenzialità concreta di diffusione che ne consegue, ma anche guando tale inserimento è solo prospettato e minacciato al minore, involontario protagonista delle immagini, per indurlo a soggiacere ai propri desideri sessuali, ponendogli come alternativa quella di vedersi pubblicate sulla rete le immagini pornografiche che lo ritraggono. (Artt. 600 ter, 600 quater c.p.). (Cass. n. 19112/16).

# Seque: Rapporti Tra Reati - Art. 600 quater C.P.

Ai fini dell'integrazione del reato di pornografia minorile, di cui al comma 1 dell'art. 600-ter c.p., è necessario che la condotta del soggetto agente abbia una consistenza tale da implicare il concreto pericolo di diffusione del materiale pornografico prodotto; sicché esulano dell'area applicativa della norma solo quelle ipotesi in cui la produzione pornografica sia destinata a restare nella sfera strettamente privata dell'autore. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di merito che aveva desunto il pericolo di diffusione dal fatto che le immagini pedopornografiche erano stare inviate tramite l'applicazione "WhatsApp" di un telefono cellulare ai minori divenuti oggetto delle mire sessuali dell'imputato, quale strumento di persuasione e corruzione). (Artt. 600 ter, 600 guater c.p.). (Cass. n. 37835/17).

Anche la produzione ad uso personale di materiale pedopornografico – pur in mancanza di pericolo concreto di diffusione – integra la fattispecie di cui all'art. 600 ter c.p perchè la stessa relazione, sia pure senza contatto fisico, tra adulto e minore di anni 18, contempla<mark>ta</mark> dall'art. 600-ter c.p., è considerata come degradante e gravemente offensiva della dignità del minore in funzione del suo sviluppo sano ed armonioso. (Artt. 600 ter, 600 quater c.p.). (Cass., ord. 6 marzo 2018 n. 10167 – Cass. Sezioni Unite, ud. 31 maggio 2018).

### INDUZIONE ALLA PROSTITUZIONE

Non integra il reato di induzione della prostituzione minorile la condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità attraverso la quale si convinca un minore ad intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente, dovendosi relegare il 'cliente' a semplice fruitore della prestazione. Infatti la condotta di induzione alla prostituzione minorile (sanzionata dall'art, 600 bis c.p., comma 1), per essere penalmente rilevante, deve essere sganciata dall'occasione nella quale l'agente è parte del rapporto sessuale e oggettivamente rivolta ad operare sulla prostituzione esercitata nei confronti di terzi; l'induzione del minore alla prostituzione prescinde dall'effettuazione diretta dell'atto sessuale con l'induttore e può riquardare soltanto chi determina, persuade o convince il soggetto passivo a concedere il proprio corpo per pratiche sessuali da tenere non esclusivamente con il persuasore ma con terzi, che possono consistere anche in una sola persona, a condizione però che questa non si identifichi nell'induttore Tale opzione interpretativa non compromette le esigenze di maggior tutela del minore rispetto all'adulto affermate anche a livello sovranazionale, poiché la valenza persuasiva strutturalmente insita nel pagamento del minore per ottenere una prestazione sessuale diretta è già assorbita dal disvalore tipico del fatto descritto nell'art. 600 bis c.p., comma 2. L'induzione di cui allo stesso art. 600 bis, comma 1, è stata distinta dal legislatore dalla mera fruizione di una prestazione sessuale a pagamento in quanto equiparata a condotte di indubbia maggiore offensività (reclutamento, sfruttamento, favoreggiamento, organizzazione e gestione della prostituzione minorile) che ben giustificano – a fronte della collocazione sistematica delle due fattispecie all'interno del medesimo articolo – il diversissimo quadro edittale di pena. Tenuto conto che la fattispecie di cui all'art. 600 bis c.p., comma 2, presuppone la necessaria correlazione causale fra la dazione o la promessa di danaro o di altra utilità e la prestazione sessuale del minore, deve essere altresì evidenziato che la figura polivalente ed ubiquitaria del cliente mero fruitore del sesso a pagamento che, come tale, contestualmente indurrebbe il minore alla prostituzione comporterebbe, di fatto, l'abrogazione implicita dello stesso art, 600 bis, comma 2, (Art, 600 bis c.p.). (Cass. Sezioni Unite n. 431/13).

### Contra

Il delitto di cui all'art. 600-bis c.p. sussiste anche nel caso il cui l'autore del reato abbia reclusione fino a tre anni e con la multa indotto soggetti minorenni ad avere rapporti non inferiore a euro 1.549. retribuiti non già con una pluralità indiscriminata di persone, ma solo con l'agente stesso; dente i due terzi ove il materiale detenuto infatti l'interesse protetto dalla fattispecie – a sia di ingente quantità. differenza di quello tutelato nella I. n. 75 del 1958 in materia di sfruttamento della prostitu- CONCORSO DI REATI zione – è il libero sviluppo psico-fisico del minore. il quale può essere messo a repentaglio da di detenzione di materiale pornografico ed il requalsiasi tipo di mercificazione del suo corpo, ito di pornografia minorile, dovendo applicar-Per tale ragione il legislatore ha previsto in rife i, in virtù della clausola di riserva di cui all'art. rimento alla prostituzione minorile, nei commi 100-quater c.p., la più grave fattispecie di cui 2 e 3 della citata disposizione, la punibilità del la art. 600-ter c.p., rispetto alla quale la deten-"cliente", per la quale è sufficiente che il minore ione costituisce, quindi, un "post factum" non abbia ricevuto denaro od altra utilità economica unibile. (Artt. 600 ter, 600 quater c.p.). (Cass in cambio di prestazioni di tipo sessuale. (Nella 29883/15). caso di specie, si trattava di un soggetto che, dopo avere svolto un'attività di convincimento consumazione volta a superare le inibizioni morali e ad influire III reato di detenzione di materiale pedoci per indurli al meretricio, aveva avuto con gi<sup>len</sup>., ha natura permanente, iniziando la sua bis c.p.). (Cass. n. 33470/06).

### CORRESPONSABILITÀ DEL MINORE

comunque, la consapevolezza di porsi in una mmissione del reato in quella del suo accertasituazione da cui consegua la probabilità che mento, coinciso con il seguestro del materiale). produca a proprio danno un evento pregiudiart. 600 quater c.p.). (Cass. n. 15719/16).

zievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità dei danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c. (nella specie, la volontaria e consapevole realizzazione di un video pornografico da parte di una minore e la trasmissione dello stesso all'imputato aveva costituito volontaria esposizione al rischio della sua diffusione da parte della minore, con a consapevolezza di porsi in una situazione da cui conseguiva la probabilità che si producesse a proprio danno un evento pregiudizievole, e determinava una corresponsabilità nella verificazione del danno conseguente alla diffusione del video, sicché risultava corretta la decisione della Corte d'appello di ridurre il risarcimento alla luce del ruolo avuto dalla minore nella vicenda). (Art. 600 ter c.p.). (Cass. n. 6119/16).

600 quater. Detenzione di materiale pornografico. - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la

La pena è aumentata in misura non ecce-

sulle determinazioni di minori di anni quattordi prinografico di cui all'art. 600 quater, cod. stessi rapporti sessuali a pagamento). (Art. 600 onsumazione nel momento in cui il reo si proura il materiale e cessando nel momento in cui uest'ultimo ne perde la disponibilità. (In appliazione del principio, la Corte ha ritenuto legit-L'esposizione volontaria ad un rischio, oma l'individuazione, in sentenza, della data di

# CONFIGURABILITÀ

Integra il delitto di detenzione di materiale pedopornografico la cancellazione di files pedopornografici, scaricati da internet, mediante lo spostamento nel cestino del personal computer, in quanto restano comunque disponibili al detentore. (Art. 600 quater c.p.). (Cass. n. 39458/17).

Non si può escludere l'applicabilità dell'art. 600 quater c.p. alle rappresentazioni fumettistiche, dal momento che vi possono essere anche nei fumetti – soprattutto quando tali comics siano ottenuti con tecnologia digitale di alta qualità – immagini la cui qualità di rappresentazione faccia apparire come vere situazioni, ed attività sessuali implicanti minori, che non hanno avuto alcuna corrispondenza con fatti della realtà. (Art. 600 quater c.p.). (Cass. n. 22265/17).

Integra il delitto di detenzione di materiale pedopornografico la detenzione di cosiddetti temporany internet files, che si ottengono attraverso visite compiute dall'utente di internet su siti contenenti materiale pornografico infantile, dato che, in forza di alcuni comandi informatici, talune immagini visualizzate sul monitor, rimangono immagazzinate per un apprezzabile arco temporale nella cartella denominata, per l'appunto, temporany internet files, risultando a tutti gli effetti detenuti dall'utilizzatore; ne consegue che il detentore potrà eccepire l'esonero della responsabilità solo nel caso in cui non abbia avuto la consapevolezza dell'esistenza di files acquisiti nel corso della navigazione su internet. (Art. 600 quater c.p.). (Cass. n. 20890/17).

Rientra nel reato di pornografia virtuale la realizzazione di una immagine pornografica virtuale mediante fotomontaggio con creazione di un'immagini comprendente l'uso del volto del minore reale, parte riconoscibile dello stesso, con giustapposizione su un corpo di adulto intento a pratiche sessuali. L'introduzione del reato di pornografia virtuale di cui all'art. 600-quater 1 c.p. va infatti certamente a colpire la produzione dell'immagine virtuale realizzata utilizzando le immagini di minori reali, o parti di essi, coinvolti in attività sessuali, secondo un'opzione interpretativa della norma secondo cui l'immagine virtuale è quella realizzata mediante l'uso di minori reali o di parti riconoscibili degli stessi comunque coinvolti in attività sessuali esplicite. (Artt. 609 ter, 609 quater, 600 quater 1 c.p.). (Cass. n. 15757/17).

600 quater.1. Pornografia virtuale. - Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il